



## COMUNE DI ORBETELLO

PROVINCIA DI GROSSETO

Piazza del Popolo, 1 58015 Orbetello (GR) Tel. 0564 861111

C.F.: 82001470531

**Contributo alla procedura di VIA integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e con piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, relativa al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Orbetello (GR). [ID: 9888]**

Il presente contributo è presentato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

### NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

**Piano Strutturale** adottato con Del.C.C. n. 6 del 4.03.2020, pubblicato sul BURT del 18.03.2020; approvato con Del.C.C. n. 19 del 20.04.2022, approvazione definitiva a seguito della conclusione della conferenza paesaggistica con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

**Regolamento Urbanistico** redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. n. 1/05 adottato con Del. C.C. n. 26 del 12.04.2010 pubblicato sul BURT n. 17 del 28.04.2010 e approvato con Del.C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011 - "Variante al Regolamento Urbanistico comunale in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi artt. 24,25,26 della L.R.T. 1/05 e ss.mm.ii." approvata con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012.

**Piano Operativo** comunale redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014. adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023

### ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006

#### ASPETTI PROGRAMMATICI:

##### Conteso Territoriale definito dal Piano Strutturale

L'ambito all'interno del quale è prevista la collocazione delle nove pale eoliche è quello definito dal Piano Strutturale Comunale (PS), approvato con Del.C.C. n. 71 DEL 28-09-2022 - pubblicato sul BURT n. 42 del 19 ottobre 2022, come UTOE 3 - Piana Centrale che comprende i terreni della piana alluvionale tra il Fiume Osa e il Fiume Albegna. L'analisi morfotopologica delle pertinenze insediative e del paesaggio agrario effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PS) evidenzia un ambito prettamente agricolo dove il paesaggio agrario è caratterizzato dalla presenza di seminativi irrigui, oliveti, frutteti, seminativi arborati, filari stradali di pini, nonché da alcuni nuclei rurali consolidati e dalla presenza di numerose pertinenze insediative di residenza civile o rurale, che nel loro insieme costituiscono lo sfondo naturale delle aree tutelate dal D.M. 14/04/1989 - G.U. 111 del 1989 parte II ai sensi l'art. 136 lett. d) del D.lgs. 42/2004 (*MOTIVAZIONE DELLA SECONDA ZONA [...] riconosciuto che la seconda delle due zone predette ha notevole interesse pubblico perché costituisce, nella parte nord, il naturale completamento dei precedenti vincoli costieri che vengono così ampliati fino alla ferrovia per la salvaguardia degli innumerevoli quadri panoramici godibili dalla stessa*).

In prossimità del parco eolico sono presenti due delle aree protette presenti sul territorio comunale, ovvero, l'area protetta di Campo Regio (IT51A0101 - SIR "Campo Regio") e il Parco della Maremma (IT51A0036 - ZPS "Pianure del Parco della Maremma").



Il PS, in relazione alle invarianti strutturali definite all'art. 5 della LRT 65/2014, evidenzia la natura di un'area essenzialmente agricola, dove sono presenti morfotipi rurali quali "*Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica*" e dove si riscontra la presenza di sistemi morfogenetici del tipo "*Fondovalle, Margine, Margine inferiore*".

L'ambito d'intervento ricade all'interno dell'UTOE 3 – Piana Centrale Le Unità Territoriali Organiche elementari (U.T.O.E.) identificano ambiti urbani e/o territoriali complessi che si differenziano in ragione delle diverse caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico-paesaggistiche, e/o in ragione di valori identitari tradizionalmente consolidati.

Dagli studi idraulici al supporto del PS si evince l'ambito d'intervento, classificato perlopiù come area a pericolosità Idraulica media (I.2), presenta anche aree con pericolosità elevata (I.3) e molto elevata (I.4) a ridosso del reticolo idrografico principale e secondario e della ferrovia.

### **Strumenti della pianificazione urbanistica vigenti e conformità urbanistica dell'opera.**

Ad oggi nel Comune di Orbetello è dotato dei seguenti di pianificazione urbanistica:

Regolamento Urbanistico

Piano Operativo adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023.

Riguardo la conformità dell'impianto con la suddetta strumentazione urbanistica si rileva quanto segue.

Il Regolamento Urbanistico (approvazione definitiva con Del.C.C. n. 34 del 22.06.2012) all'art. 49<sup>i</sup> delle NTA pone specifiche condizioni all'installazione di impianti eolici ammettendo, all'interno del sistema insediativo e nel territorio rurale, sistemi per l'auto consumo (micro-aerogeneratori integrati negli edifici, aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12, etc.) vietando l'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004).

In merito alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica contenuta nel PO, in attuazione delle direttive di cui all' Art. 9 - Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle NTA del PS, all'art. 87 "Reti e infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo e la regimazione delle acque" stabilisce i criteri per la realizzazione degli Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Specificando che i nuovi impianti produzione energetica da fonti rinnovabili dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto prescritto dall' Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici. Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" del PIT/PPR."

A tale proposito si evidenzia il contenuto di cui al punto 2 delle "Prescrizioni relative ai limiti localizzativi e alle potenze installate per impianti eolici" dell'Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici in merito alle aree non idonee e alle prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio:

*"2.19 Le aree agricole così come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza nominale superiore 200 kW, con le eccezioni riportate nel PAER."*

Ulteriore elemento che caratterizza l'area interessata dal parco eolico evidenziato dal PO, è la presenza di numerosi siti con rischio archeologico "*accertato-alto*", individuati a seguito dell'analisi archeologica che ha supportato la redazione del PO è che ha costituito un approfondimento del quadro conoscitivo dello statuto del territorio. Tra i tanti presenti nell'area, il più ampio in termini di superficie è il Sito 47 denominato "*Doganella*".



Per quanto sopra si ritiene che ad oggi la realizzazione di un parco eolico nella piana tra il Fiume Osa e Il Fiume Albegna sia in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

La necessità di una variante urbanistica al PS, oltre che al PO, si rende necessaria anche in coerenza con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) che all'art. 34 C. 7 punto B "CENTRALI ELETTRICHE" disciplina quanto segue... *"Consentire l'installazione di aerogeneratori escludendo ambiti di paesaggio agrario a trama minuta (campi chiusi, sieponali, piante camporili etc.)"; SCHEDA 13 "La localizzazione di centrali eoliche, come definite all'art. 34 delle Norme, nel territorio aperto è sottoposta a studi di dettaglio, da svolgersi all'interno del Q.C. del P.S., finalizzati a valutare con esattezza: – l'impatto sul paesaggio; – gli influssi sulla vocazione turistica del territorio. Più in generale, ai fini di una specifica valutazione della compatibilità paesaggistica e percettiva dei singoli interventi negli ambiti ammissibili, a prescindere da una circostanziata considerazione dei valori in gioco, si considereranno: particolarmente sensibili, e pertanto in linea di principio incompatibili, i contesti antropizzati organizzati da trame territoriali minute, quali: vigneti, piccoli appezzamenti, maglia poderale fitta, aggregati e nuclei rurali, piccoli centri, ville con parco, etc.."*

#### **Ulteriori osservazioni in merito alla conformità urbanistica dell'opera.**

Nella relazione generale del progetto si afferma:

***"Le opere in progetto si possono ritenere compatibili con beni ed aree sensibili dal punto di vista paesaggistico e coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, evidenziando inoltre quanto segue:***

- *Il D. lgs. 387/2003, art. 7 consente espressamente, al di là di quanto previsto dai singoli strumenti urbanistici comunali, la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in area agricola;*
- *Le scelte progettuali si sono orientate verso soluzioni localizzative e tecniche atte a minimizzare le interferenze e gli impatti nei confronti degli elementi peculiari ed identitari del territorio di riferimento;*
- *Il progetto ha previsto l'adozione di tutte le misure di mitigazione previste dal D.M. 10/09/2010 per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici."*

A tale proposito si rileva che l'art. 7 del D.L.gs. 387/2003 è stato abrogato dall'art. 25 del D.lgs. 3 marzo 2011, N. 28.

In merito alle scelte localizzative si rileva che l'area interessata dal parco eolico si sovrappone all'area di trasformazione AT.TR.4 – San Donato Vecchio dove il Piano Operativo Comunale, adottato con Del. C.C. n. 23 del 23/05/2023, prevede *"il recupero e la riqualificazione del nucleo rurale verso funzioni miste, nell'ottica di una riorganizzazione e valorizzazione degli edifici, degli spazi e dell'intero abitato agricolo della piana centrale, con finalità di non disperdere patrimonio edilizio esistente, ma qualificarlo anche in termini di dotazioni di interesse pubblico. Si prevede il recupero dei fabbricati esistenti dismessi oltre all'accorpamento di volumi dismessi localizzati in territorio aperto da far atterrare all'interno dell'area attraverso un ampliamento a nord-est dell'insediamento"*.

La realizzazione del parco eolico, vista la vicinanza delle torri n. 6, n. 7 e n.9 al nucleo di San Donato Vecchio, andrebbe a interferire con l'area di trasformazione compromettendone la fattibilità in quanto i nuovi fabbricati andrebbero ad aumentare i ricettori sensibili ad oggi presenti in numero assai minore.




**ASPETTI AMBIENTALI:**

**Relazione idrologica e idraulica**

La relazione idrologica-idraulica a corredo del progetto definitivo denominato “impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica “Orbetello” di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Orbetello (Gr)” analizza, mediate valutazioni preliminari sia idrologiche sia idrauliche, le condizioni di fattibilità dell’impianto di cui trattasi in relazione al contesto di pericolosità da alluvione.

Le valutazioni idrologiche riportate nella relazione vengono condotte con il metodo VAPI e non con la regionalizzazione delle curve segnalatrici approvate dalla Regione Toscana con DGRT 1133/2012 ed utilizzati in tutti gli studi idrologici nel territorio regionale ed utilizzati anche dall’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale. Le portate individuate nella relazione non sono confrontate con quelle ottenute negli studi già approvati dall’Autorità di Bacino e dal Genio Civile.

In base al vigente PGRA (2021-2027), i n° 9 aerogeneratori e le relative opere di connessione, ricadono in aree a pericolosità da alluvione P1 e P2 mentre la cabina di TERNA sembrerebbe esterna ad aree esondabili anche per evento con TR 500 anni.



Nelle aree P2, ai sensi dell’art 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) delle NTA del PGRA, per le finalità di cui all’art. 1, sono consentiti gli interventi realizzati in condizioni di gestione del rischio, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2 e al successivo art. 10.

Nelle aree P2 da alluvioni fluviali l’Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle opere idrauliche in merito all’aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità.

Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio per la realizzazione degli interventi nelle aree P2.



L'Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio 1. Fermo quanto previsto all'art. 9 e all'art. 14 comma 9, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

sono da subordinare, se non diversamente localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di:

- nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
- nuovi impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;
- sottopassi e volumi interrati

sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di:

- nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico;
- interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;


nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione;

nuove edificazioni

c) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive.

In relazione ai fenomeni di flash flood al Capo III – art. 19 sono contenute le disposizioni generali a scala di distretto con gli indirizzi per le aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati.

L'area di cui trattasi risulta contermini ad ambiti con indice di propensione a tali fenomeni da moderata ad elevata. Nuove urbanizzazioni in tali ambiti sono pertanto da valutarsi attentamente, approfondendo il quadro conoscitivo a fronte di nuove urbanizzazioni, anche in relazione ai cambiamenti climatici per non aumentare la propensione a fenomeni di flash food in un territorio già fragile che attualmente presenta una naturale resilienza negli ambiti non urbanizzati.






Pertanto, la compatibilità idraulica dell'impianto proposto nel contesto di pericolosità da alluvione/fenomeni di flash food suddetto, deve essere puntualmente accertata mediante studi e modelli sito specifici e non mediante semplici valutazioni preliminari, in ordine ai seguenti criteri:

INDAGINI AI SENSI DEL RR 05/2020 PER LA CONFORMITA' URBANISTICA  
COMPATIBILITA' CON LA LR 41/2018  
CONFORITA' CON LE PROGETTUALITA' IN ATTO

In attuazione alla Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 79 - Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica, la Regione Toscana ha individuato il reticolo idrografico e di gestione. Il reticolo idrografico e di gestione è soggetto al R.D. n. 523 del 25/07/1904 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).



Pertanto, ai fini della compatibilità idraulica, occorre:

Approfondire il quadro conoscitivo di tutto il reticolo idrografico che può determinare condizioni di pericolosità per l'impianto di cui trattasi, e non solo il F. Albegna e il T. Osa;

Valutare le interferenze dei n° 9 aerogeneratori e relative opere accessorie, con le pertinenze dei corsi d'acqua dichiarati pubblici o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico sono soggetti ad autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

In merito al cavidotto spetta al Genio Civile il rilascio delle necessarie autorizzazioni per ogni opera interferente con il reticolo significativo, con particolare riferimento agli attraversamenti in subalveo.

Si rileva che la relazione prospetta una "futura" analisi idraulica finalizzata alla determinazione delle portate di piena ed ai conseguenti effetti erosivi in alveo; in effetti lo studio idraulico non ha ancora minimamente valutato tale criticità.



Ai sensi dell'13 LR 41/2018 gli impianti e relative opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l'adeguamento e l'ampliamento di quelli esistenti, sono ammissibili a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o d).

In particolare, la gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2:

- opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;
- opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- interventi di difesa locale.


Nel caso specifico, per superare le criticità idrauliche presenti nell'area dove è localizzato l'aerogeneratore T09 il progetto prevede di realizzare "l'autosicurezza" mediante sopraelevazione del manufatto (lettera c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree).

Tale soluzione richiede la contestuale "compensazione" dei volumi occupati con la formazione di aree di possibile accumulo delle acque in prossimità dell'intervento, soluzione che non è stata prevista nel progetto. Nella relazione idraulica dell'intervento si indica come l'intervento provochi un innalzamento dei livelli dell'evento poco frequente (Tr 200 anni) pari a 1 mm e quindi ininfluenza.


Questa valutazione è contraria alla suddetta previsione normativa che prevede il non "aggravio delle condizioni di rischio in altre aree" non specificando l'entità di tale aggravio. È evidente che tutti gli interventi provocano nel bacino incrementi molto limitati, ma la somma di tutti gli interventi che potrebbero succedersi nel tempo provocherebbe dei cambiamenti rilevanti.

Si osserva inoltre che la valutazione della "massima altezza idrica che interessa l'aerogeneratore T09" ( $h=(V(T_R=200))/A$ ) è stata condotta con un calcolo molto sbrigativo prendendo in considerazione l'intera area a pericolosità idraulica P2 e non il contesto in prossimità dell'intervento; tale valutazione può essere condotta solamente mediante modelli di calcolo sito-specifici che rappresentino l'evoluzione temporale del fenomeno.

L'impianto eolico di cui trattasi è interferente con il progetto della cassa d'espansione prevista in loc. Campo Regio di cui è in corso di realizzazione il primo lotto dei lavori. In particolare, risultano interferenti n° 4 aerogeneratori (T06, T07, T08 e T09) e le relative opere di connessione, con le aree interessate da allagamento controllato dal F. Albegna e reticolo minore in diversi scenari.



Si riporta di seguito uno stralcio della carta dei battenti idrici attesa a completamento dell'intervento generale ed estratta dal progetto definitivo.



**Studio previsionale di impatto acustico**

In riferimento alla determinazione del rumore residuo, si richiede di specificare secondo quali criteri sia stata scelta la postazione di misura P1. La relazione non giustifica in alcun modo la scelta della localizzazione di tale postazione assunta quale riferimento per la misurazione del rumore residuo.

È di tutta evidenza la rilevanza della stima del rumore di fondo per una corretta valutazione dell'impatto acustico.

Inoltre, come riportato a pagina 24 dell'elaborato tecnico "Studio previsionale di impatto acustico", le rilevazioni effettuate nel punto P1 sono state eseguite secondo i criteri del dm 16.03.1998. Tuttavia gli Aerogeneratori in progetto sono classificati come "aerogeneratori potenzialmente impattanti" di cui alla lettera e comma 2 del dm 01.06.2022, pertanto le norme tecniche per le misure da applicare al caso in esame sono quelle indicate nell'allegato 1 del dm 01.06.2022 piuttosto che le norme tecniche utilizzate come riferimento.

**Studio degli effetti dello Shadow flickering**

Si ritiene che il semplice riferimento alla normativa tedesca non sia direttamente applicabile al caso in esame né sotto un aspetto prettamente giuridico né per l'aspetto sostanziale/tecnico in considerazione delle peculiarità del contesto ambientale nel quale è stata ipotizzata la realizzazione delle pale evidentemente diverso da quelli di riferimento per la normativa tedesca. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento che dimostri inequivocabilmente che le pale eoliche non creino effetti dannosi alle persone ed all'ambiente.

**ASPETTI SOCIO-ECONOMICI**

Per quanto riguarda gli impatti di tipo socio-economico, si rimanda integralmente al testo della delibera della Giunta Comunale del Comune di Orbetello n. 180 DEL 17-07-2023 che si allega al presente parere.

**CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra si evince che, ad oggi, il progetto del Parco Eolico non è conforme agli Strumenti della Pianificazione Urbanistica attualmente in vigore.

Per quanto riguarda la fattibilità dell'impianto sotto aspetti idrologica-idraulica, appare fortemente condizionata dal contesto di pericolosità da alluvione, dal reticolo idrografico e di gestione classificato dalla LR 79/2012 e dalle pianificazioni in corso per la gestione del rischio connesso che impattano negativamente con l'impianto proposto.

**Il Dirigente del Settore LL.PP.**

Luca Carretti  
20.07.2023  
12:59:51  
GMT+00:00

**Il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia****Arch. Massimo SABATINO**

Sabatino  
Massimo  
arch.  
20.07.2023  
14:02:32  
GMT+01:00

**Orbetello, 20/07/2023**

<sup>i</sup> "Art. 49 - Regole per il risparmio energetico e criteri localizzativi impianti energetici da fonti rinnovabili

A) CARATTERI GENERALI:

A1) Disciplina sovraordinata



*l'attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata a livello nazionale:*

- dal D.M. 10 Settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che stabilisce all'art. 1 c. 1.2 che le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili;
- dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", entrato in vigore il 29/03/2011.

*La materia è altresì disciplinata a livello regionale:*

- dalla legge regionale 39/2005,
- dalla L.R.T. 11 del 21 Marzo 2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia" che nell'Allegato "A" fa una prima individuazione delle aree non idonee e detta norme transitorie per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.

*Nelle aree identificate come "non idonee" nell'allegato "A" dalla medesima LRT 11/2011 non sono di conseguenza consentiti gli impianti fotovoltaici a terra.*

*Le disposizioni del PTC Provinciale in relazione alle Fonti di Energia rinnovabile (F.E.R.) trovano piena applicazione ove non in contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale; ove invece contengano indicazioni ulteriori rispetto al deliberato nazionale e regionale sono da assumersi quali "criteri non prescrittivi" ai fini della mitigazione dell'intervento.*

#### **A2 Definizioni**

*Si definiscono impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili gli impianti solari termici, quelli fotovoltaici, quelli eolici, quelli a biomassa, quelli a biogas, equanti altri utilizzino risorse definibili "rinnovabili" per loro caratteristica intrinseca.*

*Salvo quanto stabilito dal DM 19 febbraio 2007 si definiscono in linea generale:*

- impianti integrati quelli progettati unitamente con l'intervento edilizio sia esso di nuova costruzione o riferito ad interventi sul patrimonio edilizio esistente e siano sostanzialmente complanari con le superfici dell'involucro edilizio;
- impianti parzialmente integrati quelli progettati anche come elementi autonomi rispetto al progetto architettonico, ma che comunque sono inseriti parallelamente alle superfici verticali e alle coperture,
- impianti non integrati tutte le altre tipologie di impianto incluse quelle posizionate a terra.

#### **A3) criteri generali e Particolari disposizioni:**

*Per tutte le tipologie di impianti da installare, si dovranno osservare i seguenti criteri generali:*

- la connessione alla rete elettrica esistente deve avvenire con linee interrato, salvo che non sia dimostrata la reale impossibilità tecnica;
- nelle aree a rischio idraulico, così come individuate negli elaborati cartografici e normativi del presente Regolamento urbanistico e del Piano strutturale vigente, per la realizzazione dei suddetti impianti è prescritta la elaborazione di uno studio idrologico-idraulico di fattibilità che stabilisca eventuali opere e interventi necessari per la messa in sicurezza, fermi restando i divieti e le condizioni stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- la stipula di un'apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi della normativa vigente, al fine di disciplinare:
- gli obblighi di ripristino e riqualificazione ambientale posti a carico dei soggetti attuatori;
- le modalità di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere connesse sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio;
- le eventuali opere di interesse pubblico da porre a carico dei soggetti attuatori.

*Tutti gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree di speciale valore di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale, idrogeologica, sismica etc., sono subordinati ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore, in particolare:*

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, con la sola eccezione dei casi esclusi in quanto non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs42/04, nei casi previsti dall'art. 11 c.3 del D.Lgs n.115/08 (tabella 1 punto 12.9 del D.M. 10/09/2010)
- procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o di verifica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010,
- pareri o nulla osta di competenza dell'Ente gestore nel caso di Aree protette, Riserve etc..
- parere del vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 in conformità a quanto stabilito al D.Lgs 152/96
- quanto altro stabilito da legge.

...

#### **C3) Impianti eolici**

*Gli impianti eolici sono ammessi, nell'ambito del sistema insediativo e nel territorio rurale, nel rispetto dei criteri localizzativi e prestazionali di seguito enunciati.*

- Consentita ovunque l'installazione di micro-aerogeneratori integrati negli edifici per autoconsumo,
- Consentita l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12 con l'accorgimento di privilegiare, a parità di condizioni di vento, le localizzazioni di minor impatto percettivo, di norma al di fuori dei seguenti ambiti:
  - ambiti morfologici territoriali Promontori e Coste
  - Corridoio biologici
  - ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate



- *aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non in caso di aree già urbanizzate e antropizzate, o comunque già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;*
- *SIC, SIR e del Parco della Maremma e relativa area contigua, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, se non in caso di aree già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;*
- *aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto,*
- *Ecosistemi naturali e aree di valore naturalistico ed ecosistemico (V4) individuati dal vigente PS e tutelati dal presente RU all'art. 42,,*
- *ARPA, A.R. individuate dal vigente PS, quali invarianti strutturali, aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell'orizzonte locale);*
- *Le aree tutelate per aspetti di percezione legati alla panoramicità elencate dal presente RU all'art. 42 (tutela della panoramicità).*
- *Consentita l'installazione di aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 26, di norma al di fuori dei seguenti ambiti:*
  - *ambiti morfologici territoriali Promontori e Coste*
  - *Corridoi biologici*
  - *ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate*
  - *ambiti di paesaggio agrario a trama minuta (campi chiusi, sieponali, piante camporili etc.);*
  - *aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell'orizzonte locale);*
  - *aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, se non in caso di aree già urbanizzate e antropizzate, o comunque già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;*
  - *SIC, SIR e del Parco della Maremma e relativa area contigua, così come definite dalla normativa e dalla pianificazione di settore vigente, se non in caso di aree già utilizzate ove esistano manufatti, anche per recuperare situazioni degradate;*
  - *aree di pregio agricolo produttivo, coltivate a vigneto e uliveto,*
  - *Ecosistemi naturali e aree di valore naturalistico ed ecosistemico (V4) individuati dal vigente PS e tutelati dal presente RU all'art. 42,*
  - *ARPA, A.R. individuate dal vigente PS, quali invarianti strutturali,*
  - *Le aree tutelate per aspetti di percezione legati alla panoramicità elencate dal presente RU all'art. 42 (tutela della panoramicità).*
- *Consentita l'installazione di aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 26 metri, di norma entro centrali eoliche da localizzare nel rispetto dei seguenti criteri:*
  - *dimostrazione di compatibilità con il sistema paesistico in relazione al contesto di riferimento, secondo i criteri e le condizioni definite dalle "griglie di ammissibilità" della Scheda 8C del P.T.C. (Rif. PTCP 2010) e dalle Schede di Paesaggio del P.I.T.; con esclusione degli ambiti elencati per gli aerogeneratori di cui punti precedenti;*
  - *individuazione di una fascia di salvaguardia di almeno 150 metri da assi viari sovracomunali e ferrovie;*
  - *individuazione di una fascia di salvaguardia di almeno 300 metri dall'ambito residenziale degli insediamenti densi.*

*È privilegiato comunque l'ampliamento delle centrali esistenti e la concentrazione degli aerogeneratori.*

*Gli impianti eolici non destinati all'autoconsumo e di norma non superiori alla potenza massima di 200 Kw, sono ammessi negli ambiti produttivi del sistema insediativo, nel rispetto dei seguenti criteri localizzativi e prestazionali:*

- *sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio del PIT/PPR;*
- *siano valutati gli effetti di impatto visivo su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;*
- *sia dimostrata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesaggio;*
- *sia esclusa l'interferenza con corridoi ecologici avifaunistici;*
- *sia limitata temporalmente la necessità di realizzazione di nuova viabilità carrabile.*

*L'installazione di impianti eolici con altezza al rotore superiore a 25 mt. è comunque di norma vietata all'interno dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004)."*



Tel. 0564 861111  
Fax 0564 860648

**COMUNE DI ORBETELLO**  
Provincia di Grosseto  
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

C.F. 82001470531  
P.I. 00105110530

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**NR. 180 DEL 17-07-2023**

**OGGETTO: PARERE REGIONALE EX ART. 63 L.R. 10/2010 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VIA STATALE PNIEC, RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "ORBETELLO" DI POTENZA IN IMMISSIONE MASSIMA PARI A 61,2 MW NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORBETELLO (GR), PROPOSTO DA APOLLO WIND S.R.L. ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Luglio, alle ore 11:50, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
CASAMENTI ANDREA	SINDACO	X	
PICCINI CHIARA	VICE SINDACO	X	
OTTALI MADDALENA	ASSESSORE	X	
TEGLIA LUCA	ASSESSORE	X	
MINUCCI LUCA	ASSESSORE	X	
MAGI SILVIA	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		6	0
Presenti in videoconferenza (GC 158/2018 e 222/2020):PICCINI OTTALI TEGLIA MAGI			

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI LA PORTA.

Assume la presidenza ANDREA CASAMENTI, nella sua qualità di SINDACO, il quale

- constatato legale il numero degli intervenuti;

- assunta la dichiarazione dei presenti collegati in videoconferenza circa il rispetto della condizione di cui al punto 5 del disciplinare di cui alle citate delibere G.C. 158/2018 e 222/2020;

- verificato il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 di cui alle citate delibere G.C.158/2018, e 222/2020;

dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale esprime il seguente esito di votazione:

Presenti	6	
Favorevoli	6	
Contrari	0	
Astenuti	0	

e dichiara la Deliberazione:

[ ] Eseguita ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

[ X ] Immediatamente eseguita ai sensi dell'art.134 comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.



## LA GIUNTA COMUNALE

Con riferimento al procedimento in oggetto, premesso che:

il proponente Apollo Wind S.r.l., in data 23.05.2023, con nota acquisita al prot. 93273/MASE del 08.06.2023, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l'avvio di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale relativo al progetto in oggetto, integrata con piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017;

il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, denominata: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti";

per il progetto in questione si applicano pertanto i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006, e l'istruttoria tecnica ministeriale di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

con nota acquisita al protocollo regionale n. 308762 del 28.06.2023, il MASE ha trasmesso alla Regione Toscana la nota prot. n. 93273, comunicando altresì la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web, nel quale è stata indicata come termine per la presentazione delle osservazioni la data del 26/07/2023;

il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n. 9 aerogeneratori di potenza pari a 6,6 MW ciascuno, nel Comune di Orbetello (GR), per una potenza complessiva massima in immissione di 61,2 MW (potenza complessiva impianto 59,4 MW) e una produzione di energia pari a circa 126,68 GWh/anno. Gli aerogeneratori in progetto avranno un'altezza massima al mozzo di 115 m (altezza complessiva fuori terra di 200 m) ed un diametro massimo del rotore di 170 m. L'impianto, ovvero il poligono che racchiude gli aerogeneratori, insisterà su un'area approssimativamente di circa 700 ha e sarà collegato in antenna ad una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 132/36 kV da inserire in entrata – esce alla linea RTN a 132 kV "Montiano – Orbetello RT". Tutte le opere interesseranno il territorio del Comune di Orbetello (GR);

ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale statale comprende anche la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, seppure il progetto non ricada neppure parzialmente all'interno di aree protette, ma in considerazione dei siti della Rete Natura 2000 vicini, con i quali potrebbero interferire gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto, di seguito elencati: - IT51A0101 - SIR "Campo Regio" - IT51A0016 - ZSC/ZPS "Monti dell'Uccellina" - IT51A0026 - ZSC/ZPS "Laguna di Orbetello"

- IT51A0036 - ZPS "Pianure del Parco della Maremma" - IT51A0021 - ZSC/ZPS "Medio corso del fiume Albegna" - IT51A0029 - ZSC "Boschi delle colline di Capalbio";

il MASE ha chiesto al proponente di indicare se l'area di progetto ricade nelle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" del D.Lgs. 199/2021;

preso atto della procedibilità dell'istanza dichiarata dal competente MASE, il Settore Ambiente ed Energia della Regione Toscana, dovendo proporre alla Giunta regionale l'espressione di un parere in merito alla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 63 della L.R. 10/2010, in merito al progetto in oggetto con nota del 4.07.2023, assunta al prot. n. 30945, ha conseguentemente richiesto ai soggetti competenti e alle Amministrazioni interessate i contributi

tecnicisti istruttori sulle materie di competenza, al fine di consentire l'espressione del parere regionale al MASE;

ciò premesso,

ferma restando l'espressione di contributi tecnici istruttori sulle materie di competenza da parte degli uffici comunali e delle altre Amministrazioni competenti, la giunta comunale ritiene dovere esplicitare l'indirizzo politico di totale dissenso alla proposta di progetto, in ordine a vari aspetti di seguito in sintesi riportati.

Il progetto investe una superficie vastissima, di circa 7 Km<sup>2</sup>, interamente in zona agricola, caratterizzata da contesti antropizzati organizzati da trame territoriali minute, quali vigneti, piccoli appezzamenti, maglia poderale fitta, aggregati e nuclei rurali, ville con parco e da imprese agricole per produzioni biologiche, DOP, IPG., etc...., posta a ridosso del Parco della Maremma e marginale alle Riserve Naturali Laguna di Orbetello e della Duna di Feniglia.

La proposta del parco eolico non tiene assolutamente conto dello Statuto del territorio e dell'azione strategica della pianificazione comunale territoriale (PS) vigente e urbanistica (PO) in fase di adozione, inserendosi in modo scomposto nel contesto in cui l'Amministrazione comunale peraltro incentiva il recupero del nucleo rurale di San Donato vecchio.

Appare evidente che la realizzazione del parco eolico comporterebbe l'interruzione dei corridoi e delle reti ecologiche tra i siti della Rete di Natura 2000 (SIC, SIR, ZPS, ecc.), Laguna di Orbetello, Monti dell'Uccellina, pianure del Parco Maremma, fiume Albegna, colline di Capalbio – zone Ramsar e *direttiva habitat*, con la conseguente sicura minaccia di specie animali, tra gli altri, chiroteri, avifauna, rapaci notturni e l'alterazione dei corridoi di migrazione con le zone umide.

L'ambito prescelto dal progetto di parco eolico, seppure non direttamente ricadente in zona a vincolo paesaggistico, è in diretta prossimità a fascia di grande valore paesaggistico posta tra le colline interne, i monti dell'Uccellina, il promontorio di Bengodi/Talamonaccio, la zona umida di Campo Regio, tombolo Osa/Albegna, la Laguna di Orbetello, il Monte Argentario e l'Arcipelago Toscano, ed interrompe la visuale tra i centri collinari (Magliano in Toscana) e il mare paesaggio "*disegnato*" della campagna toscana, quali campi chiusi, vigneti, oliveti, piante camporili, seponali, seminativi alborati, filari stradali di pini. Ricordando che il paesaggio non è solo ciò che si vede, ma ciò che lega la vista, il progetto, ove attuato, stravolgerebbe

Fermo restando che la scelta dell'area è di chiara evidenza marginale ad aree critiche per artificializzazione, l'altezza complessiva di ogni singolo aerogeneratore (ml. 200) avrebbe una visibilità massima da grandi distanze di tipo "*totale*", quindi ben visibili da Scansano, Magliano in T., Porto Santo Stefano, Orbetello, Orbetello Scalo, Talamone, Manciano e Isola del Giglio.

E' inoltre significativo evidenziare che l'intero ambito prescelto è caratterizzato da notevoli presenze archeologiche di ogni epoca: area della centuriazione romana di Heba (II sec. a.c.), battaglia di Campo Regio galli/romani del 225 a.c., di cui non si è tenuto sufficientemente conto nella scelta del sito.

Nel progetto vengono inoltre evidenziati fenomeni di grande ampiezza per l'effetto di *shadowflickering* (ombreggiamento) da parte dei nove aerogeneratori di h. 200 m., in particolare sui nuclei rurali presenti e sui ben quattordici (14) campeggi posti tra la fascia costiera ricompresa tra il fiume Osa e il fiume Albegna.

Fermo restando che la proposta comporterebbe sicuro impatto negativo già in fase di cantiere sulla viabilità locale in fase di trasporto, non secondario rilievo assume l'impatto acustico creato da ogni singolo aerogeneratore sulle popolazioni residenti nei fabbricati colonici (campagna abitata) e quelle turistiche ospitate nelle strutture ricettive poste nella zona, quali campeggi ed agriturismi.

Occorre inoltre evidenziare che tra le alternative di V.I.A. non è stata presa in considerazione l'alternativa *zero*, consistente nell'attuale autosufficienza della Provincia di Grosseto tra produzione e consumo di energia, ricordando che la provincia esporta energia prodotta dalle rinnovabili (geotermia, eolico fotovoltaico, biomasse, idroelettrico) in eccedenza rispetto al proprio consumo totale.

Fermo restando il rinvio al contributo che verrà trasmesso dall'Amministrazione provinciale di Grosseto, e dando atto che l'impianto eolico deve assumersi come una vera e propria *centrale elettrica*, l'intervento deve comportare una variante urbanistica e quindi a tal fine di una preliminare VAS, tenuto conto che il Piano Territoriale di Coordinamento all'art. 34 C. 7 punto

B “CENTRALI ELETTRICHE” disciplina quanto segue... *“Consentire l’installazione di aerogeneratori escludendo ambiti di paesaggio agrario a trama minuta (campi chiusi, sieponali, piante camporili etc.)”*; SCHEDA 13 *“ La localizzazione di centrali eoliche, come definite all’art. 34 delle Norme, nel territorio aperto è sottoposta a studi di dettaglio, da svolgersi all’interno del Q.C. del P.S., finalizzati a valutare con esattezza: – l’impatto sul paesaggio; – gli influssi sulla vocazione turistica del territorio. Più in generale, ai fini di una specifica valutazione della compatibilità paesaggistica e percettiva dei singoli interventi negli ambiti ammissibili, a prescindere da una circostanziata considerazione dei valori in gioco, si considereranno: particolarmente sensibili, e pertanto in linea di principio incompatibili, i contesti antropizzati organizzati da trame territoriali minute, quali: vigneti, piccoli appezzamenti, maglia poderale fitta, aggregati e nuclei rurali, piccoli centri, ville con parco, etc..”*

Vista la proposta di deliberazione che costituisce atto di indirizzo politico- amministrativo e pertanto non necessitano dei pareri di cui all’art 49 del DLgs 267/2000

### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate:

1. Di dissentire integralmente sulla proposta progettuale in argomento, in quanto appare evidente che nel caso di specie il preminente interesse pubblico di un’opera ritenuta strategica sotto il profilo economico, comporterà il completo stravolgimento del paesaggio consolidato di un vasto territorio, con conseguente alterazione, distruzione e deterioramento dell’intera struttura socio economica e turistica della bassa maremma;
2. Di riservarsi di intraprendere ogni azione di tutela del proprio territorio, e di ogni più ampia azione nelle sedi competenti, al fine di contrastare la proposta della Apollo Wind S.r.l.;
3. Di dare mandato ai competenti Uffici comunali, ai fini della valutazione della VIA entro il termine stabilito dalla Regione Toscana, di inviare il presente provvedimento unitamente ai contributi tecnici istruttori predisposti dai medesimi Uffici;
4. Di comunicare il presente provvedimento ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Deliberazione N° 180 del 17-07-2023

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
ANDREA CASAMENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIOVANNI LA PORTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.